ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA PONTI" VAIS008004 GALLARATE (VA)

21013 GALLARATE (VA) - VIA STELVIO 35 - C.F. 82007990128

Prot. n. 2550 Data, 11/05/2015

OGGETTO: PROROGA Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra:

Il Dirigente Scolastico Anna Scaltritti (C.F. SCLNNA57S55L682K)
e la Prof.ssa CHIELLO ANA MILENA (C.F. CHLNLN88N41Z604N).

Premesso che, con provvedimento dell' Autorità Ecclesiastica in data _13/04_/2015__ unito alla presente, la Prof.ssa **CHIELLO ANA MILENA**, nata a COLOMBIA (provincia (EE)), il **01/06/1988** e residente a ENNA, in VIA OLIMPIADI 18 è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di ***docente per l'insegnamento della religione*** per n. **6,00** ore settimanali di lezione, con decorrenza dal **09/05/2015** e cessazione al **05/06/2015** in sostituzione del prof. **Oldrini Massimo** presso questa Istituzione Scolastica nella sede (VAIS008004) ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA PONTI", dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 09/05/2015.

Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente di religione consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L..

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è pari a euro 20.973,22 come stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 29 novembre 2007 oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 6,00/18mi.
L'interessata alla data di decorrenza economica del contratto ha maturato un'anzianità pari ad anni 0 e mesi ed è in godimento di n. scatti.
La spesa relativa graverà sul capitolo _7992 del bilancio del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per _lombardia .

La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute è effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto.

L'interessata è tenuta a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all'impiego rilasciato dalla competente Autorità sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta in particolare, che la mancata assunzione del servizio (salvo causa impedimento prevista dalla legge) nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

GALLARATE, 11/05/2015

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Il Dirigente Scolastico
Anna Scaltritti